

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI
MARCHENO (BS), POLAVENO (BS) E TAVERNOLE SUL MELLA (BS)**

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 31(trentuno) del mese di luglio

Tra

Il Comune di Marcheno, Via Zanardelli, 111 – 25060 Marcheno (BS)

C.F. 00881240170

PEC: protocollo@pec.comune.marcheno.bs.it

Email: comune@comune.marcheno.bs.it

legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Diego Bertussi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

e

Il Comune di Polaveno, Piazza Marconi, 4 - 25060 Polaveno (BS)

C.F. 00827470170

PEC: protocollo.polaveno@legal.intred.it

Email: segreteria@comune.polaveno.bs.it

legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Aristide Peli, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

e

Il Comune di Tavernole sul Mella, P.zza Martiri della Libertà 1 - 25060 Tavernole sul Mella (BS)

C.F.: 83001210174

PEC: protocollo@pec.comune.tavernolesulmella.bs.it

Email: protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it

legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Gerardo Ferri, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- che l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale;
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per il Servizio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che il D.M. 21 ottobre 2020 reca modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale e provinciale;
- che i Comuni di Marcheno, Polaveno e Tavernole sul Mella, ricompresi nella Prefettura U.T.G. di Milano - Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia, hanno intenzione di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa indicata e dall'art. 98, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stipulando fra essi una convenzione di Segreteria;
- che con delibera consiliare del Comune di Marcheno n. 30 del 29/07/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per le funzioni ed il servizio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- che con delibera consiliare del Comune di Polaveno n. 29 del 30/07/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per le funzioni ed il servizio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- che con delibera consiliare del Comune di Tavernole sul Mella n. 21 del 28/07/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per le funzioni ed il servizio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO

- che la popolazione dei Comuni parte della presente Convenzione, al 31.12.2025, ammonta a:
 - o 4.150 abitanti quanto al Comune di Marcheno,
 - o 2.527 abitanti quanto al Comune di Polaveno,
 - o 1.209 abitanti quanto al Comune di Tavernole sul Mella;
- che, pertanto, la sede di Segreteria convenzionata risulta essere di CLASSE TERZA essendo la sommatoria degli abitanti dei Comuni pari a n. 7.886 abitanti.

CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Marcheno, Polaveno e Tavernole sul Mella, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98 c. 3 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465 e del D.M. 21 ottobre 2020, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, Statuto, Regolamento o provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli Enti.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato, ai sensi del D.M. 21 ottobre 2020, nel Comune di Marcheno.

Art. 3 - Durata e cause di scioglimento della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di presa di servizio del Segretario titolare della convenzione ed è valida fino a 120 giorni dopo la scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune capo convenzione.

Nel periodo ricompreso tra la scadenza del citato mandato e i citati 120 giorni successivi, i Comuni potranno decidere di rinnovare la convenzione, di stipularla con altri Comuni o di svolgere il servizio con un unico Segretario.

Fermo restando quanto previsto ai periodi precedenti, la presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) risoluzione consensuale mediante motivati atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali;
- b) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare comunicato per iscritto all'altro Comune convenzionato, con l'indicazione della data dalla quale si intende farlo decorrere, con un preavviso di almeno 30 giorni; in ogni caso il decorso del recesso dovrà coincidere con il primo giorno del mese.

Fuori dai casi sopra indicati, la presente convenzione si scioglie per scadenza naturale; prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, troverà applicazione il Punto 2) "Convenzioni", lettera b) "Scioglimento" della Deliberazione 150/1999 del C. di A. dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Milano - Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia (protocollo.prefmi@pec.interno.it), per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 4 – Nomina e revoca del Segretario comunale

Il Sindaco del Comune Capo convenzione è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, previo assenso dei Sindaci associati, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465;

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di Capo convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco Capo convenzione (vale a dire al Sindaco del Comune di Marcheno) l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, provvederà altresì ad adottare i provvedimenti riguardanti:

- erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale;
- autorizzazione al Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

In caso invece di assenza o impedimento del Segretario titolare ogni Sindaco si adopererà per individuare un supplente.

Art. 5 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Al Sindaco del Comune capo-convenzione spettano altresì tutte le decisioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione. Competeranno inoltre al Sindaco del Comune Capo convenzione tutti i rapporti con la Prefettura U.T.G. di Milano - Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia e con il Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali.

È fatta salva la possibilità per ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 6 - Modalità operative di svolgimento del servizio

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

L'orario di servizio del Segretario Comunale sarà stabilito dal Segretario stesso di concerto con i Sindaci dei Comuni convenzionati, fermo restando che l'articolazione dell'orario settimanale potrà subire deroghe per particolari e contingenti esigenze dell'uno o dell'altro dei Comuni associati.

Al Segretario Comunale dei Comuni convenzionati non spetta alcun compenso per lavoro straordinario, non essendo la sua prestazione collegata ad alcun monte orario prefissato.

Con la presente convenzione i Comuni facenti parte della convenzione prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Art. 7 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Al Segretario Comunale, oltre al trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo di categoria nel tempo vigente, spetta, ai sensi dell'art. 63 del CCNL 16.07.2024, una retribuzione aggiuntiva per la segreteria convenzionata pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 56, comma 1, lettere a), b), c) e d), del CCNL 16.07.2024.

Ciascun Comune concorrerà alla spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria oltre agli oneri riflessi, nonché a tutte le spese - nessuna esclusa - conseguenti all'applicazione degli istituti contrattuali, incluse quelle eventualmente corrisposte ai sensi dell'art. 38, comma 5, del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali triennio 2022 - 2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026, nella seguente misura:

- 44,00 % a carico del Comune di Marcheno,
- 28,00 % a carico del Comune di Polaveno,
- 28,00 % a carico del Comune di Tavernole sul Mella.

Nella stessa misura sono ripartiti gli oneri per le indennità accessorie, comunque denominate, eventualmente spettanti al Segretario in ragione di specifiche disposizioni contrattuali, oltre che gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili.

Restano esclusi da quanto disposto nei periodi precedenti i compensi accessori attribuiti autonomamente dalle singole amministrazioni per l'espletamento di particolari servizi e non connessi al trattamento accessorio di cui al CCNL applicabile, ovvero le spese per le missioni o trasferte, i rimborsi spese e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, che verranno sostenuti interamente da ogni singola Amministrazione comunale nell'interesse della quale tali prestazioni vengono effettuate.

La retribuzione di posizione spettante al Segretario è erogata, in base a quanto previsto dal CCNL applicabile ed entro i valori minimi e massimi ivi indicati, applicando il sistema di graduazione formalmente adottato dal Comune capo-convenzione, tenuto conto delle funzioni svolte in tutti gli enti parte e del relativo contesto organizzativo.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Le Parti destinano alla retribuzione di risultato un importo pari al 10% del monte salari erogato al Segretario nell'anno a cui è riferita la valutazione. Resta fermo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 39 del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali triennio 2022 - 2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026.

Ogni Comune iscrive nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere. I compensi di cui sopra, oneri diretti e riflessi compresi, saranno contabilizzati e pagati direttamente dal Comune capo-convenzione, al quale gli altri Comuni corrisponderanno trimestralmente un importo pari al 25% della somma iscritta nel proprio bilancio e, sulla base di specifica rendicontazione annuale, provvederanno, entro un mese dal ricevimento della stessa, a rimborsare il saldo della quota parte di loro competenza. In caso di necessità finanziarie, il Comune Capo-Convenzione potrà richiedere in ogni tempo ulteriori acconti che dovranno essere versati tempestivamente.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito saranno liquidati con cadenza al massimo trimestrale dal Comune Capo-Convenzione anche per gli Enti convenzionati, dai quali poi saranno rimborsati in toto, precisandosi che i medesimi diritti di segreteria non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Il Segretario Comunale è autorizzato ad avvalersi della propria automobile. Ai sensi dell'art. 63 del CCNL 16.07.2024 al Segretario titolare di Segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili. Tali oneri si ripartiscono tra gli Enti convenzionati secondo le percentuali sopra indicate.

Gli enti convenzionati, in ogni caso, si impegnano a garantire, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la piena applicazione della disciplina di cui al vigente contratto collettivo applicabile ai Segretari Comunali.

Art. 8 – Classe della Convenzione

In base alle certificazioni anagrafiche della popolazione residente al 31/12/2025, risulta quanto segue:

COMUNE	ABITANTI	CLASSE
Marcheno	4.150	III
Polaveno	2.527	IV
Tavernole sul Mella	1.209	IV
	7.886	III

All'attribuzione della classe demografica di appartenenza provvederà la Prefettura U.T.G. di Milano in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione.

Art. 9 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

Qualora nel corso della durata della convenzione, sopravvengano norme che disciplinino il rapporto di lavoro del Segretario Comunale in convenzione in modo incompatibile con le previsioni della convenzione, le stesse norme sono immediatamente applicabili, mentre quelle incompatibili della convenzione devono intendersi implicitamente abrogate.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Marcheno, Polaveno e Tavernole sul Mella verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura di Milano a cura del Comune Capo Convenzione per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Marcheno

Il Sindaco - Diego Bertussi

Comune di Polaveno

Il Sindaco - Aristide Peli

Comune di Tavernole sul Mella

Il Sindaco - Gerardo Ferri